



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – ☎ 0425/754205 – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
Web www.icfiessostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Prot. (Vedere segnature in alto)

Fiesso Umbertiano, (vedi in alto)

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA
VIGENTE DEL D. LGS 81/08 MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS N. 106/2009**

TRA

L'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano e Stienta, rappresentato legalmente dal Prof. Michele Mauro Cruciano, Dirigente Scolastico, domiciliato per carica presso l'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano e Stienta - codice fiscale 93019630297

E

La società VS MEDICAL STP ARL con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 24 – 35020 - Saonara (Pd) P.IVA 05664870283

PREMESSO

- che l'Istituto, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs.81/2008;
- che l'I.C. di Fiesso Umbertiano e Stienta ha indetto un avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria dell'istituto – rif. prot. n. 5269 del 02/04/2025;
- che con decreto prot. n. 6283 del 22/04/2025 l'I.C. di Fiesso Umbertiano e Stienta ha disposto di aggiudicare il servizio di sorveglianza sanitaria alla società VS MEDICAL STP ARL di xxx **nella persona del Dott. Vendramin Alessandro**;
- che il Dott. Vendramin ha presentato i titoli dei requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs 81/2008 e di tutti gli altri previsti dal bando;
- che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1.

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2. - Conferimento dell'incarico

L'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano e Stienta incarica il dott. Vendramin Alessandro a svolgere la funzione di medico competente, il quale dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Firmato digitalmente da MICHELE MAURO CRUCIANO

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA**

45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – ☎ 0425/754205 – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
Web www.icfiessostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it**Art. 3. - Oggetto dell'incarico - compiti del medico competente**

Le prestazioni richieste sono quelle previste dal d. lgs. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40 e 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente. In particolare con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lett. g) dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal d. lgs. 81/08 e quindi dovrà:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; (lettera così sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009);
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata


ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

 Via Verdi n. 194 – ☎ 0425/754205 – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiessostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

- i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’ indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Art. 4. - Caratteristiche dell’Istituto e personale che necessita del servizio

Si precisa che l’Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino e Stienta (C.M. ROIC810005) comprende le seguenti sedi (a.s. 2024-2025):

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO
SEDE PRINCIPALE	FIESSO UMBERTIANO E STIENTA	VIA VERDI,194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO
AA	VITT. DA FELTRE- CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 56 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO
AA	M. IMMACOLATA - FICAROLO	VIA PIAVE 119 - 45036 FICAROLO RO
AA	CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-SALARA	VIA ROMA 57 - 45030 SALARA RO
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 63 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	PIAZZA GIOVANNI TASSO 4 - 45020 SAN BELLINO RO
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	VIA VERDI 194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO
EE	CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO	VIA CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI N. 71/A - 45036 FICAROLO RO
EE	CARLO COLLODI - SALARA	VIA ROMA, 37 - 45030 SALARA RO
EE	AMORE E VERITA' - STIENTA	P.ZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA N.72 - 45039 STIENTA RO
EE	DANTE ALIGHIERI - GAIBA	VIA ROMA, 24 - 45030 GAIBA RO
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 106 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	VIA TRIESTE, 266 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO
MM	ANNA FRANK - FICAROLO	CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI, 71 - 45036 FICAROLO RO

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA****45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)**

Via Verdi n. 194 – ☎ 0425/754205 – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
 Web www.icfiessostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

MM	A.TURRI - STIENTA	VIA MAFFEI,195 - 45039 STIENTA RO
----	-------------------	-----------------------------------

La dotazione organica del personale è così composta:

Personale ATA: n. 1 DSGA, n. 7 assistenti amministrativi, n. 26 collaboratori scolastici. La dotazione complessiva di personale docente è pari a: n. 19 docenti scuole dell'infanzia, n. 69 docenti scuola primaria, n. 65 docenti scuola secondaria di I grado.

Numero di dipendenti in servizio presso l'Istituzione Scolastica che necessita del servizio:

- DSGA N. 1
- Assistenti amministrativi n. 7
- Collaboratori scolastici scuola dell'infanzia n. 7
- Docenti scuola dell'infanzia n. 19

Art. 5. - Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali etc.);
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo;
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 6. - Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Fiesse Umbertoiano e Stienta.

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA**

45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – ☎ 0425/754205 – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
Web www.icfiessostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/2008.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 8 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola. Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 7. - Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, e non è soggetto a tacito rinnovo. È prevista la proroga per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di nuova gara. Nell'esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto.

Art. 8. - Compenso e risoluzione del contratto

Per quanto riguarda l'attività sopra descritta, vista l'offerta presentata in sede di gara, in relazione alle attività effettivamente svolte e rendicontate, sono riconosciuti i seguenti compensi lordi e onnicomprensivi (di IVA e di ritenute fiscali e previdenziali):

PRESTAZIONE	COSTO COMPENSIVO DEGLI ONERI
1) Incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica, n. 1 sopralluogo annuo, consulenze telefoniche e scritte	€ 299,00
2) Costo visite mediche periodiche (da effettuare presso questo Istituto), comprensivo della trasferta	€ 30,00
3) Costo singoli esami diagnostici previsti dalla normativa vigente	
3.1 Test visivo	€ 22,00
3.2 Spirometria	€ 18,00
3.3 Esame rachide	€ 15,00
3.4 Audiometria	€ 18,00
4) Costo singolo sopralluogo degli ambienti di lavoro, eventualmente richiesto oltre al primo	€ 85,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO e STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – ☎ 0425/754205 – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
Web www.icfiessostienta.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Il pagamento sarà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica, e avverrà previa verifica della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010).

L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile in caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo prima dell'effettuazione del mandato di pagamento.

Il presente contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

Non sarà corrisposto alcun rimborso spese o indennità per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 9. - Risoluzione del contratto

Il Dott. Vendramin Alessandro dichiara di aver preso visione del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e ss. mm. ii. "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e di osservare, per quanto compatibili, le norme in esso contenute; il rapporto potrà essere risolto in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal presente codice.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non venga svolta in modo proficuo riguardo agli obiettivi prefissati.

Art. 10. - Tutela dei dati personali

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento n. 305/2006, che i dati personali forniti dal Dott. Vendramin Alessandro e acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o inerenti il presente contratto, o comunque connessi alla gestione dello stesso. A tal fine viene consegnata l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Per quanto riguarda i dati personali e/o sensibili che il Dott. Vendramin Alessandro verrà a trattare in esecuzione del presente contratto, lo stesso sarà tenuto a rispettare le disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003 e al regolamento 305/2006 previste per gli incaricati al trattamento dei dati personali.

Art. 11. - Norme di rinvio

Le spese di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, saranno a carico del Dott. Vendramin Alessandro.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere il foro competente è quello di Rovigo.

Dott. Alessandro Vendramin
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Es.M.O. N. 22995

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele M. Cruciano
(firmato digitalmente)